



COMUNE DI RADICOFANI



PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

(adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/07/2017

INDICE

Art. 1 (Oggetto)

TITOLO I

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2 (Identificazione dei tributi)

Art. 3 (Regolamenti specifici)

Art. 4 (Determinazione aliquote e tariffe)

Art. 5 (Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni)

TITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 (Soggetti responsabili della gestione)

Art. 7 (Modalità di pagamento)

Art. 8 (Attività di riscontro)

Art. 9 (Dilazioni e rateazioni di pagamento)

TITOLO III

RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 10 (Forme di riscossione)

Art. 11 (Abbandono del credito)

TITOLO IV

RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Art. 12 (Rapporti con il contribuente)

TITOLO V

DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 13 (Presentazione dell'istanza dell'interpello)

Art. 14 (Contenuto dell'istanza)

Art. 15 (Adempimenti del Comune)

Art. 16 (Efficacia della risposta all'istanza di interpello)

TITOLO VI

AUTOTUTELA

Art. 17 (Istituto dell'autotutela. Presupposti)

Art. 18 (Ambito di applicazione dell'autotutela)

Art. 19 (Limiti all'esercizio dell'autotutela)

Art. 20 (Norme transitorie)

Art. 21 (Norme finali)

Art. 22 (Entrata in vigore)

Art. 1

Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione nelle diverse fasi della riscossione, dell'accertamento e del contenzioso secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme inderogabili vigenti in materia di tributi comunali, in coordinamento con le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, nella legge 27.7.2000 n. 212 (statuto dei diritti del contribuente) e loro successive modificazioni ed integrazioni e con il regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2

Identificazione dei tributi

1. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- imposta di soggiorno

Art. 3

Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 4

Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 42 lett. f) del D. Lgs. 267/2000, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le aliquote e tariffe in vigore.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con apposite deliberazioni consiliari.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare.
3. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dei tributi comunali di loro pertinenza e dai connessi adempimenti, a condizione che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione prevista dall'art. 11 dello stesso decreto (Anagrafe delle ONLUS) e risultino iscritte alla medesima anagrafe delle ONLUS.
La medesima esenzione è riconosciuta ai soggetti ONLUS di diritto esonerati dalla presentazione della comunicazione di iscrizione al predetto Albo, come previsto dal D.M. 19/1/98 pubblicato sulla G.U.R.I. n° 17 del 22/1/98.
4. L'esenzione si applica su richiesta di parte e decorre dall'anno di presentazione dell'istanza a condizione che l'ONLUS dimostri di essere iscritta all'Albo del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 10 del D. Lsg. 460/1997 ovvero dimostri di essere tra i soggetti ONLUS di diritto esonerati alla presentazione della comunicazione di iscrizione a detto Albo come previsto dal D.M. 19/1/98 pubblicato sulla G.U.R.I. n° 17 del 22/1/98 e fino al verificarsi di una causa di decadenza.
Il Comune potrà eseguire annualmente verifiche, anche a campione, circa la sussistenza del diritto all'esenzione, ed inviare alle medesime ONLUS questionari per la richiesta di dati, informazioni e documenti rilevanti per l'applicazione dei benefici.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6

Soggetti responsabili della gestione

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. Il funzionario responsabile, di norma, è individuato nel responsabile del servizio a cui appartiene l'Ufficio Tributi ed è scelto, comunque, sulla base della qualifica ed esperienza professionale. Con la medesima delibera di nomina sono determinate le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza (*ovvero: in accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.*)

3. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
 - f) cura il contenzioso;
 - g) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
 - h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - i) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
 - l) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
 - m) comunica annualmente al servizio finanziario l'elenco dei crediti inesigibili, ivi compresi quelli sottoposti a procedure concorsuali.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Art. 7

Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità previste da norme primarie o da norme regolamentari specifiche, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b. versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
 - c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d. tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 ed ai decreti legislativi n. 46 del 26.2.1999 e n. 112 del 13.4.1999 relative successive modifiche ed integrazioni;

Art. 8

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dagli eventuali regolamenti comunali disciplinanti in maniera specifica i singoli tributi.
2. In particolare, negli atti di cui al precedente comma, sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la loro adozione.
3. Gli atti del Comune e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
 - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento;
 - l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
4. Sul titolo esecutivo deve essere riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.

5. Gli atti indicati nel primo comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto delle norme che disciplinano la notificazione degli atti tramite il servizio postale e con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. È altresì possibile procedere alla notificazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 9

Dilazioni e rateazioni di pagamento

1. Le somme intimate per debiti tributari in avvisi di accertamento o atti di irrogazione di sanzioni, salvo quanto stabilito da discipline speciali, possono essere dilazionate, su richiesta del debitore, e prima dell'inizio delle procedure esecutive, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo.
2. Nel caso in cui la posizione morosa ecceda € 5.000,00, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata da soggetto abilitato. Tali garanzie devono prevedere espressamente:
 - La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - Scadenza pari alla scadenza dell'ultima rata aumentata di un anno
3. Il numero massimo di rate concedibili è 10 e la scadenza delle rate (mensile o multipla del mese) può variare in relazione all'ammontare del debito oggetto di rateazione, come di seguito indicato:
 - Per debiti fino ad € 30.000,00 rate con cadenza al massimo bimestrale.
 - Per debiti oltre € 30.000,00 rate con cadenza al massimo trimestrale.
4. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore a € 100,00.
5. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla prevista scadenza, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo deve essere versato in un'unica soluzione entro 30 giorni. In caso di inadempimento. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata ovvero all'immediato avvio della procedura di riscossione coattiva. Il credito da cui si è decaduto dal beneficio della rateizzazione non può più essere rateizzato.
6. La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni nonché quando l'importo da rateizzare risulta complessivamente inferiore ad € 500,00.
7. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura del tasso legale.
 - Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento e rimborso tributi utilizzando il tasso di interesse legale.
 - Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 10

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.4.1910 n. 639.

Art. 11

Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di € 12,00 complessivi.
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del dirigente responsabile.

TITOLO IV RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Art. 12

Rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Il dirigente responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione che non riguardi situazioni impositive consolidate, siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa soddisfare le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti possibili e nelle forme meno costose e più agevoli.
3. Al contribuente residente in altri Comuni o all'estero sono fornite, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche o informatiche, le informazioni sulle modalità di applicazione dei tributi comunali).

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3 della legge 7/8/1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.

5. Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il contribuente deve essere invitato, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

TITOLO V DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 13

Presentazione dell'istanza dell'interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina relativa ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, anche non residente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alla medesima, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata mediante atti pubblicati.
4. L'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
5. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello. In particolare l'istanza dovrà pervenire prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per l'assolvimento degli obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.

7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso posta elettronica certificata.

8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 14

Contenuto dell'istanza

1. L'istanza di interpello deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del legale rappresentante;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale, per il quale sussistono obiettive condizioni di incertezza interpretativa della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 13, comma 6;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 13, comma 3;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 15

Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune ovvero dalla data in cui la stessa è stata regolarizzata ai sensi del precedente art. 14 comma 3.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta in base al contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Alle risposte fornite dal Comune viene data adeguata pubblicità.

Art. 16

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
2. Qualora la risposta su istanze regolarmente presentate e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa non pervenga entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri del contribuente.
5. Le risposte alle istanze di interpello ovvero le comunicazioni di inammissibilità delle stesse non sono impugnabili.

TITOLO VI **Autotutela**

Art.17

Istituto dell'autotutela. Presupposti.

1. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il funzionario responsabile.

2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Sussiste in ogni caso interesse pubblico ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione equa e conforme alle regole dell'ordinamento nonché di prevenire per tempo l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.

Art.18

Ambito di applicazione dell'autotutela

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo l'esercizio del potere di autotutela, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente titolo¹.

2. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

3. La revoca dell'avviso di accertamento impugnato può essere disposta per motivi di opportunità quando:
 - a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
 - b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.

4. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Segretario Comunale.

5. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Nel caso esso discenda da istanza di parte il provvedimento

¹ L'articolo 2-quater, comma 1-ter, del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale*), convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dispone che "Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza." Per la disciplina dell'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria è stato emanato il regolamento approvato con D.M. 11 febbraio 1997, n. 37.

di annullamento o di revoca deve essere adottato entro 30 giorni dalla presentazione. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere. In caso di decorso del termine opera l'istituto del silenzio assenso.

6. In pendenza di giudizio l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

Art.19

Limiti all'esercizio dell'autotutela

1. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:

- ✓ per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
- ✓ per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia, quindi, in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.

Art. 20

Norme transitorie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni che con esso contrastano e quelle del Regolamento comunale delle entrate approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 11/02/1999.

Art. 21
Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

- ✓ la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
- ✓ il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
- ✓ il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
- ✓ i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
- ✓ ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 22
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.